

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 31-1261

Ambito territoriale di Caccia TO 3. Richiesta alla Citta' Metropolitana di Torino dell'adozione del provvedimento previsto dall'art. 6, comma 10 della D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10 - 26362 e s.m.i..

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che con DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 sono stati determinati i “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 70/96 e s.m.i.;

viste le successive DD.G.R. 1 aprile 1999, n. 37 – 26995, 23 dicembre 2002, n. 38 – 8084, 9 giugno 2003, n. 56 – 9630, 9 maggio 2006, n. 51 – 2797, 17 dicembre 2007, n. 95 – 7849, 6 giugno 2001, n. 33 – 2150 e 5 dicembre 2011, n. 49 - 3072 e 16 settembre 2014, n. 1 - 319 con le quali sono stati modificati i suddetti criteri;

visto l’art. 40, comma 2 della l.r. 5/2012 ai sensi del quale “*gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia*”;

considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 8 della DGR n. 10 –26362 del 28.12.1998 come sopra modificata, è di esclusiva competenza del Comitato di gestione la pianificazione faunistica, la gestione finanziaria dell’Ente e il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni destinati a gestione programmata della caccia, rispondendo personalmente per le spese non previste a bilancio e per importi eccedenti quelli autorizzati;

vista la D.G.R. del 26.2.2013, n. 19-5443 con la quale è stato previsto “l’obbligo a carico dei Presidenti degli ATC e dei CA di attestare l’avvenuto integrale risarcimento dei danni con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dalla normativa vigente e che dovrà pervenire entro il 31 dicembre successivo all’anno di riferimento”;

tenuto conto che con il predetto provvedimento la Giunta regionale ha altresì previsto che “in assenza di tale adempimento si darà attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 21-6685 del 22 luglio 2002, con la quale si provvedeva ad attivare la funzione ispettiva in materia faunistica, e dalla D.G.R. n. 62-9400 del 19 maggio 2003 con la quale si stabilivano le disposizioni attuative generali in ordine a tale funzione”;

preso atto che il solo ATC TO3 non ha trasmesso, entro il predetto termine del 31 dicembre 2013, la dichiarazione sostitutiva, relativamente al risarcimento dei danni dell’anno 2012 e che pertanto in data 20 gennaio 2015 è stato disposto sopralluogo ispettivo presso la sede dell’Ambito Territoriale di Caccia TO3 al fine di accertare le motivazioni gestionali del mancato risarcimento dei medesimi danni;

rilevato che in sede ispettiva è emerso che i contributi regionali 2011, 2012, 2013 relativi al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica sono stati destinati per altre finalità e non più reintegrati;

tenuto inoltre conto che in sede di esame del bilancio 2013 è emerso che l'ATC in questione ha debiti per il risarcimento dei danni ammontanti complessivamente a € 207.552,89, debiti che sono risultati essere riferiti anche ad anni antecedenti il 2013 nonostante i contributi regionali corrisposti per il periodo 2010/2013 fossero del tutto sufficienti a far fronte ai medesimi debiti;

considerato in particolare che l'entità del debito cumulato, se rapportato alle entrate ordinarie dell'organismo in questione, è tale da non consentire l'integrale ristoro degli imprenditori agricoli danneggiati e rilevato pertanto il mancato adempimento delle previsioni statutarie disposte con D.G.R. n. 5-24032 del 02 marzo 1998 e s.m.i., nonché a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998;

visto l'esito della verifica ispettiva da cui emergono le citate gravi difficoltà gestionali e comportamenti contrari agli atti di indirizzo e programmazione della Giunta regionale con particolare riferimento ai criteri in ordine al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni destinati a gestione programmata della caccia di cui alle citate D.G.R. nn. 10 – 26362 del 28 dicembre 1998 e 19-5443 del 26.2.2013;

preso atto che il verbale ispettivo è stato ritualmente notificato all'Ambito Territoriale di Caccia in data 06/02/2015;

tenuto conto che con lettera del 20 febbraio 2015, prot. n. 2884/A17010 si è dato avviso al Comitato di gestione dell' ATC TO3, ai sensi dell'articolo 7 e segg. della legge 241/90 e s.m.i. e dell'articolo 15 della l.r. 14/2014, dell'avvio del procedimento relativo al commissariamento del medesimo secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 10, della DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i., dando termine di 10 giorni dalla notifica per presentare eventuali memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

vista la nota prot. n. 2916/A17010 del 23 febbraio 2015, con la quale il Presidente del Comitato di gestione dell'ATC TO3 trasmette le controdeduzioni alle contestazioni del verbale ispettivo;

vista la memoria ex art. 10 L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. e ex art. 19 comma 1, lett. b) della l.r. 14/2014, pervenuta in data 03 marzo 2015 dal Presidente dell'ATC TO3, agli atti dell'amministrazione;

verificato che dall'esame delle osservazioni fatte dal presidente del Comitato di gestione non risultano superate le obiezioni e le criticità formulate nel suddetto verbale ed emerse in sede ispettiva;

visto l'articolo 6, comma 10, della DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i. in base al quale *“in caso di gravi difficoltà gestionali o di conduzione della gestione in contrasto con i piani faunistici provinciali e regionali, o nel caso di comportamenti contrari agli atti di programmazione e di indirizzo della Giunta regionale o su indicazione della stessa, il Presidente della Provincia provvede previa diffida allo scioglimento del Comitato di gestione ed alla contestuale nomina di un Commissario per il periodo massimo di sei mesi, entro il quale l'organismo di gestione deve essere rinnovato”*;

visto altresì l'articolo 4 comma 6 della DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i. in base al quale *“..... nel caso in cui si provveda al commissariamento del Comitato nel corso degli ultimi dodici mesi del mandato il Commissario dura in carica sino al 31 dicembre.”*;

ritenuto che persistono gravi difficoltà gestionali e comportamenti contrari agli atti di programmazione e di indirizzo della Giunta regionale con particolare riferimento ai criteri in ordine al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni destinati a gestione programmata della caccia;

considerato che sussistono i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 10, dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i.;

ritenuto, pertanto, in relazione a quanto sopra, di chiedere al Sindaco Metropolitan di Torino, cui sono state attribuite le funzioni del Presidente dell'ormai abrogata Provincia di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 6, comma 10 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i.;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi in forme di legge,

delibera

- di richiedere, per le motivazioni riportate in premessa, al Sindaco Metropolitan di Torino, cui sono state attribuite le funzioni del Presidente dell'ormai abrogata Provincia, ai sensi dell'art. 6, comma 10 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i., di provvedere allo scioglimento del Comitato di gestione dell' Ambito Territoriale di Caccia TO 3 e alla contestuale nomina di un Commissario che ai sensi dell'art. 4 comma 6 della citata D.G.R. eserciterà il suo mandato sino al 31 dicembre 2015.

La presente deliberazione verrà trasmessa alla Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)